



***Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità di trattenimento e riversamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.***

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

### **1. Modalità di versamento dell'imposta municipale propria**

- 1.1. I versamenti dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito denominata "IMU"), nonché dei relativi interessi e sanzioni, sono eseguiti con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24.
- 1.2. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
- 1.3. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono impartite le istruzioni da seguire nella compilazione del modello F24.

### **2. Modalità di trattenimento e riversamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**

- 2.1. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (di seguito denominato "contributo"), è trattenuto dalla struttura di gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (di seguito denominata

“struttura di gestione”), a valere sulla quota spettante ai comuni dei versamenti dell’IMU ripartiti giornalmente dalla struttura medesima.

- 2.2. Per gli anni d’imposta 2020 e successivi, il contributo trattenuto è pari allo 0,56 per mille della quota dei versamenti dell’IMU spettante ai comuni, relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.
- 2.3. Per gli anni d’imposta fino al 2019, resta ferma la misura dello 0,6 per mille prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

### **3. Ripartizione e riversamento delle somme riscosse**

- 3.1. La struttura di gestione individua la quota dei versamenti dell’IMU spettante ai comuni e ne ripartisce l’importo tra i comuni medesimi in base ai dati (codice catastale, codice tributo e anno di riferimento) presenti nei modelli F24 rendicontati da banche, Poste, agenti della riscossione e altri prestatori di servizi di pagamento, ovvero indicati dai contribuenti, nel caso in cui i modelli F24 siano inviati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
- 3.2. Dalle somme spettanti ai singoli comuni di cui al punto 3.1 sono sottratti gli importi:
  - a) dei versamenti annullati successivamente alla presentazione del modello F24 su richiesta degli intermediari della riscossione e, laddove previsto, dai contribuenti stessi;
  - b) del contributo di cui al punto 2.1;
  - c) delle trattenute da effettuare a carico dei comuni ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 3.3. Ai fini del riversamento delle somme spettanti, i comuni indicano le coordinate IBAN e l’intestazione del conto corrente di accredito attraverso l’apposita funzionalità presente sulla piattaforma SIATEL v. 2 – PuntoFisco.
- 3.4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2005, il contributo trattenuto ai sensi del punto 2.1 è versato giornalmente dalla struttura di gestione direttamente all’Istituto per la finanza e l’economia locale (di seguito denominato “IFEL”).
- 3.5. L’IFEL comunica alla struttura di gestione le coordinate IBAN e l’intestazione del conto corrente di accredito del contributo medesimo, nonché le eventuali variazioni dei predetti dati, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle variazioni stesse.

#### **4. Flussi informativi**

4.1. La struttura di gestione con cadenza settimanale trasmette ai comuni, esclusivamente con modalità telematiche, appositi flussi informativi contenenti:

- a) i dati analitici dei versamenti dell'IMU eseguiti dai contribuenti;
- b) gli estremi delle operazioni di accredito delle quote di gettito spettanti;
- c) i dati dei versamenti dell'IMU annullati;
- d) gli importi di cui al punto 3.2.

4.2. La struttura di gestione trasmette all'IFEL, con modalità telematiche da concordare con lo stesso Istituto, appositi flussi informativi contenenti:

- a) i dati sintetici dei versamenti dell'IMU, suddivisi per comune, codice tributo e anno di riferimento;
- b) gli estremi delle operazioni di accredito del contributo;
- c) i dati sintetici dei versamenti dell'IMU annullati su richiesta degli intermediari della riscossione e, laddove previsto, dai contribuenti stessi, suddivisi per comune, codice tributo e anno di riferimento;
- d) i dati degli importi del contributo recuperati in relazione ai versamenti dell'IMU annullati, di cui alla lettera c).

#### ***Motivazioni***

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, al comma 738, che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Il comma 765 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha stabilito, tra l'altro, che il versamento dell'IMU è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, il comma 771 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 ha previsto che il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui

versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Inoltre, lo stesso comma 771 ha previsto che detto contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, con il presente provvedimento sono individuate le modalità di versamento dell'IMU tramite modello F24 e le modalità con le quali la struttura di gestione procede al trattenimento del contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a valere sul gettito IMU spettante ai comuni e al relativo riversamento in favore dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL).

### ***Riferimenti normativi***

#### Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

#### Disciplina normativa di riferimento:

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 738 a 783): “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli da 17 a 30): “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (articolo 10, comma 5): “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005: “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43”;

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (articolo 37, comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 26 maggio 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*firmato digitalmente*